

DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2015
277/2015/E/GAS

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA CH4 S.R.L. NEI CONFRONTI DELLA
TOSCANA ENERGIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 giugno 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 115/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità, 6 giugno 2006, n. 108/06 e s.m.i. e, segnatamente, l'Allegato 2, recante il "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità, 2 ottobre 2007, n. 250/07, di approvazione di proposte di modifica e integrazione del Codice di rete di Toscana Energia (di seguito: Codice di rete di Toscana Energia);
- la deliberazione dell'Autorità, 18 settembre 2009, ARG/gas 124/09, contenente disposizioni relative al Codice di rete della società Toscana Energia S.p.A.;
- la deliberazione dell'Autorità, 12 ottobre 2010, ARG/gas 171/10, contenente disposizioni relative al Codice di rete della società Toscana Energia S.p.A.;
- la deliberazione dell'Autorità, 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità, 18 settembre 2009, ARG/gas 123/09;
- la deliberazione dell'Autorità, 12 ottobre 2010, ARG/gas 170/10;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 14/2014/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità, 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità, 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 19 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 37190), la società CH4 S.r.l. (di seguito: il reclamante) ha contestato la mancata accettazione, da parte della Società Toscana Energia S.p.A. (di seguito: il gestore), di tre diverse garanzie finanziarie, presentate in successione, a copertura delle obbligazioni derivanti dallo svolgimento del servizio di distribuzione, rilasciate rispettivamente da: *i*) una società di intermediazione finanziaria con sede estera, regolarmente iscritta nel registro degli intermediari finanziari, tenuto dalla Banca d’Italia; *ii*) una società di intermediazione finanziaria con sede in Italia, regolarmente iscritta nel registro degli intermediari finanziari, tenuto dalla Banca d’Italia; *iii*) una società assicurativa con sede estera;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante;
3. con nota del 20 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 1958), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 4 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 4306), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
5. con nota del 9 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 5066), il reclamante ha presentato le proprie repliche;
6. con nota del 13 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 5686), il gestore ha presentato le proprie contropliche alle argomentazioni formulate dal reclamante;
7. con nota del 17 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 5680), l’Autorità ha richiesto al gestore una serie di dati e informazioni, tra i quali: *i*) lista delle società che hanno richiesto l’accesso e a cui è stato richiesto l’adeguamento della garanzia finanziaria a copertura del servizio di vettoriamento; *ii*) forma di garanzia prescelta da ciascun utente della distribuzione (di seguito: UdD); *iii*) importo della relativa garanzia; *iv*) elenco delle Società che, negli ultimi 5 anni, hanno presentato una garanzia finanziaria;
8. con nota del 26 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 7047), il gestore ha evaso la suddetta richiesta, facendo altresì presente che i dati richiesti dall’Autorità non erano stati inviati al reclamante in quanto ritenuti commercialmente sensibili;
9. con nota del 2 aprile 2015, l’Autorità, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Disciplina (prot. Autorità n. 11112), ha richiesto al reclamante di esprimere il

- consenso alla proroga del termine del procedimento, alla data del 18 giugno 2015;
10. con nota del 9 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12098), il reclamante ha prestato il suo consenso alla proroga del termine del procedimento;
 11. con nota del 9 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12088), il reclamante ha richiesto all'Autorità di fissare l'audizione in contraddittorio con il gestore, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Disciplina;
 12. con nota del 22 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12965), l'Autorità, valutate le ragioni esposte da Toscana Energia nella nota del 26 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 7047), e in applicazione dell'art. 9, comma 3, della Disciplina, ha ritenuto *“con riguardo alle esigenze di riservatezza rappresentate dal gestore, che esse possano essere assicurate, compatibilmente con le garanzie del contraddittorio, mediante l'omissione dei dati relativi a: i) il nome delle Società che hanno richiesto l'accesso alla rete di distribuzione o a cui è stato richiesto l'adeguamento della richiesta d'accesso; ii) gli importi delle garanzie prestate”*;
 13. con la medesima nota del 22 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12965), l'Autorità, con riferimento alla richiesta di audizione formulata da CH4 con la nota del 9 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12088), ha convocato le parti in audizione per la data del 6 maggio 2015;
 14. con nota del 15 maggio 2015 (prot. Autorità n. 15751), facendo seguito all'audizione del 6 maggio 2015, il gestore inviava ulteriori memorie scritte;
 15. in data 18 maggio 2015, la Direzione Mercati Elettricità e Gas, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO

16. Il capitolo 7, paragrafo 1, del Codice di rete tipo stabilisce che *“L'Impresa di distribuzione può richiedere all'Utente una garanzia finanziaria anche nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero, a copertura delle obbligazioni di pagamento. Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione richieda il rilascio di tale garanzia finanziaria, l'Utente è tenuto a presentarla entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta”*;
17. il capitolo 7, paragrafo 1, del Codice di rete di Toscana Energia, con riferimento alle richieste di garanzia finanziaria, prevede che *“L'Impresa di distribuzione può richiedere all'Utente, una garanzia finanziaria anche nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero, a copertura delle obbligazioni di pagamento”*.

QUADRO FATTUALE

18. In data 18 aprile 2014, il gestore chiedeva al reclamante una prima garanzia dell'importo di 7000,00 Euro, a copertura del servizio di vettoriamento;
19. in data 5 agosto 2014, la società CH4 inviava al gestore la garanzia richiesta nella forma della garanzia bancaria;
20. in data 24 ottobre 2014, in conseguenza dell'incremento dei punti di riconsegna e dei relativi volumi nella titolarità della società CH4, il gestore richiedeva al reclamante un adeguamento della garanzia finanziaria a copertura del servizio di vettoriamento già in essere, fino all'importo di 125.000,00 Euro;
21. in data 7 novembre 2014, il reclamante, a copertura dell'importo richiesto, trasmetteva al gestore una bozza di polizza predisposta dalla società di intermediazione finanziaria Nissay Dowa Guarantee Company Ltd, con sede nel Regno Unito, registrata con il n. 07584708 nel Registro delle Società del Regno Unito, regolarmente iscritta nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 107, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito: Testo Unico Bancario), come intermediario finanziario di credito;;
22. in data 10 novembre 2014, il gestore comunicava al reclamante la mancata accettazione della garanzia proposta, in quanto la società di intermediazione finanziaria Nissay Dowa Guarantee Company Ltd *“non rientra nell'elenco delle imprese iscritte all'albo dell'IVASS... (omissis)... e neppure nell'albo delle banche della Banca d'Italia, come invece previsto dal Codice di rete”*;
23. in conseguenza, in data 10 novembre 2014, il reclamante, rilevando preliminarmente che l'articolo 7.1 del Codice di rete di Toscana Energia riporta una dicitura dalla quale si evince che *“la garanzia finanziaria può essere rilasciata anche, e quindi non solo, nella forma della fidejussione bancaria ovvero assicurativa”*, trasmetteva al gestore una bozza di polizza predisposta dalla società di intermediazione finanziaria ILFA Leasing S.p.A, iscritta, con il n. 16637, nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106, Testo Unico Bancario, come intermediario finanziario di credito;
24. in data 26 novembre 2014, il gestore comunicava al reclamante la mancata accettazione della garanzia proposta, in quanto emessa *“da un istituto non facente parte del novero delle banche o delle assicurazioni”*, precisando altresì che *“il Capitolo 7 del Codice di rete Toscana Energia fa esplicito riferimento a due forme di garanzia finanziaria che sono quella bancaria ovvero assicurativa”*;
25. conseguentemente, in data 26 novembre 2014, il reclamante inviava al gestore una bozza di fidejussione assicurativa rilasciata dalla società GABLE INSURANCE A.G., precisando che si trattava di società *“iscritta all'albo dell'IVASS, non avente sede in Italia, ma che è stata accettata quale compagnia garante da altri Distributori”*;
26. in data 12 dicembre 2014, il gestore, essendo scaduti i termini per l'adeguamento della garanzia, inviava al reclamante una diffida ad adempiere, precisando che *“Nel caso siate momentaneamente impossibilitati ad adempiere alla nostra*

richiesta, vogliate comunque procedere con un deposito cauzionale o emissione di assegno circolare (per lo stesso importo) che vi sarà restituito, a vostre spese, al ricevimento della garanzia finanziaria”;

27. in data 12 dicembre 2014, contestando il rifiuto del gestore ad accettare le garanzie proposte, il reclamante inviava nuovamente a Toscana Energia la bozza di fidejussione assicurativa rilasciata dalla società GABLE INSURANCE A.G., richiedendo, nel contempo, la rideterminazione dell'importo dell'adeguamento della garanzia, in considerazione della diminuzione dei punti di riconsegna e dei relativi volumi nella titolarità della società CH4 a decorrere dall'1 gennaio 2015, determinatasi in conseguenza degli *switch out* nel frattempo intervenuti;
28. in data 17 dicembre 2014, il gestore comunicava al reclamante che:
 - la società GABLE INSURANCE A.G. *“non risulta avere filiale/succursale in Italia, condizione imprescindibile ai fini dell'accettazione della garanzia”;*
 - *“indipendentemente dalle operazioni di cambio fornitore, in essere e salvo buon fine, con decorrenza 1 gennaio 2015, il valore della fidejussione calcolato resta invariato, almeno fino al 28 febbraio 2015 (data di scadenza dei pagamenti relativi alle scadenze di competenza di dicembre 2014)”*, evidenziando, altresì, che il ricalcolo della garanzia aggiornato/effettuato nel mese di dicembre 2014 risultava addirittura superiore a quello richiesto da Toscana Energia in data 24/10/2014, ma che nonostante questo si riteneva “congelata” la richiesta iniziale con validità almeno fino a fine febbraio 2015, data ultima di scadenza delle fatture riferite ai PDR attivi fino al 31 dicembre 2014;
29. in data 18 novembre 2014 – a fronte della richiesta di Toscana Energia di un adeguamento della garanzia finanziaria fino all'importo di 125.000,00 - il reclamante comunicava al gestore di aver ricalcolato autonomamente l'importo totale della garanzia in Euro 77.000 e di avere, in considerazione della garanzia di Euro 7.000 già prestata, predisposto un bonifico bancario a copertura dell'adeguamento per i restanti Euro 70.000. Nella medesima comunicazione il reclamante comunicava al gestore il suo *“impegno a integrare il deposito cauzionale a seguito della comunicazione da parte di Toscana Energia SpA dei criteri di calcolo utilizzati al fine di individuare il valore dell'integrazione della garanzia”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

30. Il reclamante contesta la motivazione addotta dal gestore a giustificazione del diniego all'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate, in quanto basato su una applicazione oltremodo restrittiva del capitolo 7, paragrafo 1 del Codice di rete di Toscana Energia;
31. inoltre, il reclamante sostiene che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Codice di Toscana Energia, la garanzia che il distributore può richiedere possa essere rilasciata, oltre che nella forma di garanzia bancaria o assicurativa, emessa da un

istituto bancario o assicurativo, “anche” in altra forma e quindi “anche” nella forma della garanzia finanziaria emessa da una delle società finanziarie autorizzate dalla Banca d’Italia ad emettere fidejussioni, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed inserite nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia ex artt. 106 e 107, del Testo Unico Bancario;

32. in aggiunta, il reclamante evidenzia che il gestore è tenuto ad assicurare parità di trattamento a tutti gli operatori richiedenti l’accesso e che, per l’effetto, i criteri di valutazione utilizzati dal gestore medesimo stesso, al fine di valutare l’idoneità dei soggetti che prestano le garanzie richieste ai sensi del disposto del Codice di rete e la bontà delle garanzie stesse, debbano essere chiari, oggettivi, pubblici ed applicati in maniera indiscriminata a tutti gli operatori che chiedono l’accesso alla rete;
33. infine, il reclamante contesta al gestore l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del Codice di rete di Toscana Energia, nella parte in cui, interpretando unilateralmente e restrittivamente il dettato del Codice stesso, il distributore non comunica al venditore i criteri in base ai quali è stato calcolato l’importo dell’adeguamento della garanzia richiesto, né tiene conto, come parametro di riferimento, “del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente il servizio principale”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

34. Il gestore sostiene di aver correttamente applicato le disposizioni del Codice di rete di Toscana Energia, ispirandosi ai principi di parità di trattamento e di accesso dei terzi alla infrastruttura di rete;
35. in particolare, il gestore afferma che il capitolo 7, paragrafo 1, del Codice di rete di Toscana Energia vada interpretato nel senso che: *i)* sono ammissibili solo le due forme di garanzia, bancaria e assicurativa, espressamente menzionate dal predetto Codice; *ii)* oltre a tali forme di garanzia, è consentito fare ricorso al *rating* creditizio, se posseduto direttamente dall’UdD, oppure presentare lettera di garanzia societaria se il *rating* creditizio risulta invece posseduto dalla società controllante; *iii)* infine, è possibile ricorrere, ai fini dell’adeguamento della garanzia finanziaria prestata, al versamento di un deposito cauzionale, tramite assegno circolare o bonifico bancario, solo in via temporanea, qualora i tempi necessari per l’emissione della garanzia siano superiori ai termini previsti;
36. il gestore, ammettendo di avere accettato anche garanzie finanziarie emesse da istituti diversi da quelli bancari e assicurativi fino a tutto il 2013, sostiene di avere modificato il proprio *modus operandi* dall’inizio del 2014, sempre nei confronti di tutti gli, decidendo “*di richiedere solo le polizze bancarie e assicurative italiane o con filiale in Italia*”. Infatti, il gestore sostiene che sia fuori di dubbio che “*le polizze bancarie e assicurative hanno un maggior grado di solvibilità*” e che è significativo il fatto che “*dagli elenchi degli intermediari finanziari della Banca d’Italia siano stati cancellati dal 2010 ad oggi ben 126 aziende di intermediazione finanziaria*”;

37. il gestore, poi, precisa che dall'inizio del 2014 *“nei confronti di tutti gli operatori, nel rispetto del principio della par condicio, Toscana Energia non ha più accettato polizze di intermediari finanziari se non con riserva, chiedendone la sostituzione”* e che *“non si è mai verificato che Toscana Energia abbia negato l'accesso per mancata o ritardata presentazione della polizza”*, anzi, *“al fine di evitare che un ritardo di pochi gironi possa avere come conseguenza la risoluzione del contratto di vettoriamento, pur sollecitando verbalmente e per iscritto gli UdD, ammette il superamento di alcuni giorni dei termini previsti dal Codice di rete”*;
38. con riferimento alla censura del reclamante relativa all'omessa comunicazione del gestore dei criteri in base ai quali è stato calcolato l'importo dell'adeguamento della garanzia richiesto, Toscana Energia, evidenziando preliminarmente come il Codice di rete non preveda in nessun caso l'obbligo del distributore di comunicare il dettaglio del calcolo della garanzia dovuta, né la facoltà o la possibilità del venditore di effettuare tale calcolo in maniera autonoma e unilaterale, precisa di avere sempre inviato l'algoritmo di calcolo della garanzia a tutte le Società che ne hanno fatto richiesta e che la prima richiesta di CH4 in tal senso risale al 18 dicembre 2014, quindi nello stesso giorno della presentazione del reclamo all'Autorità;
39. infine, il gestore precisa che *“l'adeguamento della garanzia previsto dall'art. 7.3 del Codice di rete è sempre in relazione alla copertura delle obbligazioni di pagamento delle fatture di competenza del mese di dicembre 2014 che, come si è detto, permangono invariate fino all'incasso previsto approssimativamente per fine febbraio 2015”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

40. Oggetto della presente controversia sono le modalità di rilascio delle garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, regolate dal capitolo 7, paragrafo 1, del Codice di rete tipo, e, nello specifico, dal capitolo 7, paragrafo 1, del Codice di rete di Toscana Energia, di tenore letterale identico a quello del Codice di rete tipo.
41. Ai fini della risoluzione della controversia *de qua*, pare opportuno evidenziare in primo luogo come la facoltà, per il gestore di rete, di richiedere all'UdD il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione non possa in alcun modo pregiudicare l'accesso al servizio di distribuzione, che deve essere garantito a tutti gli UdD, a parità di condizioni, in quanto strumentale alla fornitura dei clienti finali, nonché allo sviluppo di corrette dinamiche concorrenziali;
42. tanto premesso, in via generale, in base alla regolazione vigente in materia, il gestore può richiedere all'UdD una garanzia finanziaria *“anche nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa”*;
43. il riferimento, contenuto nel Codice di rete di Toscana Energia, a due specifiche forme di garanzia finanziaria – *“fideiussione bancaria ovvero assicurativa”* –,

non comprende tutte le possibili forme di garanzia finanziaria esigibili dal gestore di rete. Non si tratta, in altri termini, di un elenco tassativo, bensì meramente esemplificativo. Tale interpretazione si basa sul significato proprio delle parole contenute nella norma di cui al capitolo 7, paragrafo 1, del Codice di rete di Toscana Energia e, in particolare, si fonda sull'uso della parola "anche" che, anteposta all'indicazione di due possibili tipologie di garanzia (bancaria e assicurativa) richiedibili dal gestore, nonché di due possibili categorie di istituti emittenti, fa chiaramente intendere il carattere esemplificativo, e nient'affatto tassativo, del riferimento a tali forme di garanzia e a tali istituti;

44. sempre con riferimento al citato capitolo 7, paragrafo 1, del Codice di rete di Toscana Energia, si rileva, altresì, che, per quanto la facoltà del gestore di richiedere all'UdD una garanzia finanziaria a copertura di eventuali insolvenze sia volta a tutelare la posizione giuridica ed economica del gestore stesso, nondimeno, una volta esercitata detta facoltà, nel senso di richiedere la garanzia, il gestore debba necessariamente conformare il proprio operato alle previsioni del Codice di rete e ai principi generali della regolazione, *in primis* quelli di parità di trattamento e accesso dei terzi alla rete;
45. in altri termini, il gestore dispone della facoltà di richiedere o meno la garanzia, e tuttavia non è ad esso consentito operare una selezione – aprioristica e del tutto svincolata dalle peculiarità della fattispecie – delle forme di garanzia ammissibili. Diversamente opinando, si finirebbe col riconoscere, surrettiziamente, al gestore la possibilità di comprimere il diritto di accesso alle infrastrutture di rete, consacrato dalla normativa di livello comunitario e nazionale e che assume rilievo essenziale ai fini dell'apertura alla concorrenza del mercato del gas naturale;
46. tanto più che, nel caso ipotetico di presentazione di una fideiussione assicurativa o bancaria emessa da un istituto con sede in un Paese europeo, privo di filiale o succursale italiana, il rifiuto aprioristico di detta garanzia in base al principio sostenuto dal gestore, secondo cui solo un istituto bancario o assicurativo italiano o con filiale/succursale italiana di istituto estero possa emettere una garanzia assicurativa ammissibile ai sensi del Codice di rete, si porrebbe addirittura in contrasto con il diritto comunitario e, in particolare, con gli articoli 49-55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, andando a comprimere ingiustificatamente una delle quattro libertà fondamentali su cui si fonda l'Unione stessa e, segnatamente la libertà di prestazione di servizi, con cui è assicurata a tutti i cittadini comunitari la possibilità di prestare la propria attività in un altro Stato della Comunità alle stesse condizioni dei professionisti che vi risiedono, senza dover per questo stabilirsi nello Stato in cui la prestazione è fornita;
47. Alla luce di quanto sopra, il gestore, nel rifiutare le garanzie presentate dagli UdD, è quindi tenuto, anche in ragione dell'incidenza del proprio comportamento sul fondamentale diritto di accesso all'infrastruttura, a prendere in considerazione, caso per caso, la garanzia proposta dall'UdD, al fine di valutare, secondo le modalità ed entro i confini segnati dai codici di rete, la reale attitudine

della stessa a porre il gestore al riparo dal rischio di insolvenza; in quest'ottica, appaiono dunque del tutto inidonee valutazioni standardizzate o aprioristiche, che prescindano, cioè, dalla puntuale analisi della garanzia proposta da colui che richiede l'accesso;

48. nella fattispecie, pertanto, Toscana Energia avrebbe dovuto considerare la tipologia di garanzia offerta, il suo importo e l'affidabilità del soggetto emittente, indipendentemente dal Paese di stabilimento, e, su queste basi, valutare se le garanzie offerte da CH4 fosse o meno idonee a garantire il pagamento del servizio di vettoriamento richiesto dal reclamante.
49. Alla luce del descritto quadro normativo, la motivazione addotta dal gestore per giustificare la mancata accettazione delle garanzie di adeguamento presentate da CH4 appare, dunque, del tutto inadeguata. Né l'assunto ipotetico in base al quale alcune tipologie di garanzia avrebbero un maggior grado di solvibilità può di per sé giustificare l'interpretazione oltremodo restrittiva del Codice di rete data da Toscana Energia. Inoltre, la complessiva condotta del gestore appare intimamente contraddittoria; infatti, Toscana Energia, per sua stessa ammissione, fino alla fine del 2013, aveva accettato anche altre forme di garanzia finanziaria e, in particolare, quelle emesse da società di intermediazione finanziaria, mentre, successivamente, il gestore ha, *ex abrupto*, e in assenza di mutamenti del quadro normativo di riferimento, modificato il proprio comportamento;
50. peraltro, pur ritenendo pienamente condivisibile il generale obiettivo di contenere il fenomeno dell'insolvenza da parte degli UdD, si fa presente che Toscana Energia, tenuto conto del pregiudizio economico derivante da eventuali insolvenze, avrebbe potuto sollecitare un aggiornamento del proprio Codice di rete nelle rituali forme previste dall'art. 3, comma 4, della deliberazione 138/04.
51. In conclusione, Toscana Energia è tenuta ad effettuare una analitica valutazione delle garanzie presentate da CH4, tenuto conto della tipologia di garanzia offerta, del suo importo e, a prescindere dal Paese di stabilimento, dell'affidabilità del soggetto emittente, alla luce dei parametri economici e finanziari idonei a qualificarne la solvibilità

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società CH4 S.r.l, accertando la violazione del capitolo 7, paragrafo 1, del Codice di rete della società Toscana Energia S.p.A., approvato con deliberazione dell'Autorità, 2 ottobre 2007, n. 250/07;
2. di prescrivere, alla società Toscana Energia S.p.A., di rivalutare, entro 20 (venti) giorni dalla notifica della presente decisione ed alla luce dei criteri sopra esplicitati, le garanzie finanziarie presentate dalla società CH4 S.r.l e di trasmettere all'Autorità gli esiti di tale valutazione e le relative motivazioni;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni